



**Tribunale di Rimini**

**Procura della Repubblica di Rimini**



**Ordine degli Avvocati di Rimini**

**Camera Penale di Rimini**

**PROTOCOLLO d'INTESA  
per l'applicazione del lavoro di pubblica utilità in materia di sicurezza stradale**

Premesso che può essere applicata, in relazione alle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, commesse anche antecedentemente all'entrata in vigore della legge 29 luglio 2010 n. 120, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità;

rilevato che, stante il numero elevato di contravvenzioni accertate mediamente ogni anno (510 per l'anno 2010) con frequente coinvolgimento di persone in giovane età, è opportuno promuovere una maggiore applicazione dell'istituto, nell'ambito di un progetto condiviso tra tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti e mirato a valorizzare le finalità preventive e rieducative connesse con lo svolgimento di un'attività non retribuita a favore della collettività; ritenuto che la tesi giurisprudenziale assunta dall'Ufficio nel corso della riunione del 3 marzo 2011 è favorevole all'ammissibilità dell'esecuzione immediata della pena sostitutiva, in linea con le indicazioni del Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di cui alle lettere circolari 2 febbraio 2009 n. 0041504; 14 gennaio 2010 n. 0016669 e 11 aprile 2011 n. 0146397;

dato atto che nel corso dell'incontro con gli enti ed associazioni che operano nell'ambito dei settori di attività indicati dalla normativa di riferimento e con l'Avvocatura, tenutosi il 29 marzo 2011 su iniziativa dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Rimini di concerto con la Presidenza del Tribunale, è emersa, quale priorità condizionante la stipula delle convenzioni, l'esigenza, da un lato di un preventivo contatto tra l'ente od associazione e la persona potenzialmente chiamata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità; dall'altro di un inizio effettivo della prestazione, di regola svincolata dal limite delle sei ore settimanali, entro il termine massimo di tre mesi dalla dichiarazione di disponibilità della struttura convenzionata;

dato atto che il Presidente del Tribunale, nell'esercizio della delega del Ministro del 16 luglio 2001, ha stipulato le convenzioni per la prestazione del lavoro di pubblica utilità con gli enti

ed associazioni di cui all'elenco allegato, depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale e pubblicato anche sul sito *web* del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; ritenuto di conseguenza necessario individuare modelli organizzativi, uniformi e condivisi, che consentano, in relazione tanto all'esecuzione anticipata quanto a quella in via ordinaria, il tendenziale rispetto del termine di tre mesi per l'effettivo inizio della prestazione del lavoro di pubblica utilità e l'attuazione del relativo controllo di gestione; dato atto dell'interlocazione con i competenti uffici della Prefettura, dell'Ufficio di pubblica sicurezza della Questura, dell'Arma dei Carabinieri e con l'ufficio locale di esecuzione penale;

#### CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante della convenzione e sono da intendersi qui richiamate.
2. Il lavoro di pubblica utilità, a norma di quanto previsto dall'art. 2 D.M. 26 marzo 2001, potrà essere svolto esclusivamente presso enti convenzionati con il Ministero della Giustizia o, per delega, con i Presidenti di Tribunale o con altre Amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici, in tal modo garantendosi la necessaria copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
3. Il difensore dell'imputato qualora intenda formalizzare richiesta di ammissione al lavoro di pubblica utilità, allo scopo di agevolare il rapido inizio della prestazione e nel rispetto di eventuali diverse esigenze del proprio assistito, avrà cura di
  - a. formalizzare la non opposizione dell'imputato alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità;
  - b. dare atto della disponibilità, o meno, del predetto a svolgere "*il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali*" (art. 54, comma 3, D.L.vo 274/00);
  - c. far eleggere domicilio presso il proprio studio anche ai fini delle notifiche connesse con il procedimento di verifica degli obblighi per la successiva declaratoria di estinzione del reato;
  - d. allegare dichiarazione di disponibilità in concreto dell'ente o associazione convenzionata, fornita di regola all'esito di colloquio con il diretto interessato.
4. L'udienza per la decisione su tali istanze è prevista
  - a. dinanzi al GIP/GUP, in esito a richiesta ex art. 444 c.p.p. corredata dalla documentazione di cui al punto 3) che può essere presentata al pubblico ministero

anche prima dell'emissione del decreto penale, nell'ultimo venerdì del mese di deposito della richiesta ovvero del mese successivo (con esclusione dei mesi da luglio a settembre), con eventuale previsione per i tre GIP, nel rispetto delle regole tabellari di assegnazione, di fasce orarie ad inizio ovvero a fine udienza (ore 9.00-13.00). Il decreto di fissazione di detta udienza sarà di regola notificato al difensore e all'imputato elettivamente domiciliato presso il difensore, direttamente dalla cancelleria ai sensi dell'art. 148, comma 4, c.p.p.

- b. dinanzi ai giudici del dibattimento nell'udienza già fissata, ovvero in quella anticipata ai sensi dell'art. 465 c.p.p., e fino alla discussione finale.
5. L'eventuale rinuncia all'impugnazione potrà essere raccolta direttamente nel verbale di udienza, ovviamente dopo la lettura della sentenza (di regola redatta contestualmente).
  6. Nel dispositivo di sentenza, secondo le concrete disponibilità dell'autorità locale, il giudice avrà cura di delegare per la verifica l'Ufficio di pubblica sicurezza della Questura quanto alle pene sostitutive da eseguirsi nel comune di Rimini o comunque nei capoluoghi di Provincia; il Comando delle locali stazioni dei Carabinieri quanto a quelle da eseguirsi negli altri Comuni del circondario.
  7. La Cancelleria GIP/GUP e quella del dibattimento trasmetteranno alla Procura della Repubblica e alla Procura Generale un elenco, unico per ciascun ufficio, contenente esclusivamente i processi definiti con applicazione, o comunque irrogazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
  8. Si farà, di regola, ricorso ad esecuzione immediata per le misure da eseguirsi nel Circondario. La Cancelleria GIP/GUP e quella del dibattimento darà comunicazione del dispositivo tramite *fax* tanto all'ente o associazione quanto all'autorità delegata per la verifica.
  9. In tale ipotesi - allo scopo di rendere più agevole l'effettiva esecuzione della prestazione, e la conseguente possibile estinzione della pena con i relativi effetti premiali, nel rispetto di tempi rapidi e delle esigenze di programmazione dell'ente o struttura convenzionata e fermo restando che la Cancelleria darà comunicazione del dispositivo tramite *fax* tanto all'ente o associazione quanto all'autorità delegata per la verifica - è opportuno che il condannato
    - a. prenda direttamente contatto, di regola entro dieci giorni dalla pronuncia della sentenza ovvero dalla notificazione del decreto penale di condanna, con la struttura facendosi rilasciare il cd. piano di lavoro;

- b. si presenti di persona, nel giorno concordato, dinanzi all'autorità delegata per la verifica (di regola, l'Ufficio di pubblica sicurezza della Questura quanto alle pene sostitutive da eseguirsi nel comune di Rimini; il Comando delle locali stazioni dei Carabinieri quanto a quelle da eseguirsi negli altri Comuni del circondario), portando con sé copia della sentenza (o del dispositivo) e originale del cd. piano di lavoro consegnatogli dall'ente o associazione, per sottoscrivere il verbale di sottoposizione alle prescrizioni concernenti l'esecuzione della prestazione del lavoro di pubblica utilità ovvero, per i casi di cui all'art. 187 comma 8-bis, della partecipazione ad un programma terapeutico o socio-riabilitativo.
10. Al termine del programma, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, l'interessato per il tramite del suo difensore potrà chiedere la fissazione dell'udienza per la dichiarazione di estinzione del reato e i benefici connessi.
11. Il decreto di fissazione di detta udienza sarà di regola notificato, al difensore e all'imputato elettivamente domiciliato presso il difensore, direttamente dalla cancelleria ai sensi dell'art. 148, comma 4, c.p.p.
12. L'udienza prevista per il caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, tenuto altresì conto dell'urgenza correlata alle spese di custodia di eventuali veicoli in sequestro, sarà tenuta
- a. per l'ufficio GIP/GUP, il terzo venerdì del mese immediatamente successivo a quello della relativa comunicazione dinanzi al giudice di turno, anche se diverso da quello che ha emesso la decisione;
  - b. per la sezione penale, il primo sabato del mese immediatamente successivo a quello della relativa comunicazione (ad eccezione del mese di agosto) dinanzi al giudice di turno direttissime, anche se diverso da quello che ha emesso la decisione.
13. La Cancelleria GIP/GUP e quella del dibattimento trasmetteranno alla Prefettura di Rimini copia del provvedimento contenente l'indicazione dell'avvenuto svolgimento con esito positivo dei lavori di pubblica utilità entro il termine di dieci giorni dall'udienza di cui al punto 12.
14. Il monitoraggio sull'effettiva esecuzione della misura sostitutiva sarà effettuato, anche ai fini dell'attivazione del procedimento di revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita, dall'Ufficio di pubblica sicurezza della Questura in relazione alla totalità delle decisioni emesse dal Tribunale di Rimini tramite interrogazione della Banca dati S.D.I., nei mesi di maggio e novembre di ogni anno.

15. Per il monitoraggio sull'andamento del progetto e per il coordinamento con l'Ufficio di pubblica sicurezza della Questura; il Comando dei Carabinieri, il Direttore dell'ufficio locale di esecuzione penale e con gli enti e associazioni convenzionate, nonché per la proposta di eventuali modifiche correttive è costituito un gruppo di lavoro coordinato dalla dott.ssa Fiorella Casadei, coordinatrice dell'Ufficio GIP-GUP e composto, per il Tribunale, dal giudice dott.ssa Silvia Corinaldesi nonché dal direttore di cancelleria dott.ssa Daniela Pomioli; per la Procura della Repubblica dal sostituto procuratore dott. Stefano Celli e dal vice procuratore onorario dott. Leonardo Berardi; per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e per la Camera penale di Rimini dall'avv. Giovanna Ollà e dall'avv. Piero Venturi.

Si allegano modelli in formato *.doc* per eventuali richieste e dichiarazioni di disponibilità.

Rimini 15 giugno 2011

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine  
*avv. Giovanni SCARPA*

Il Presidente del Tribunale  
*dott.ssa Rossella TALIA*

Il Presidente della Camera Penale di Rimini  
*avv. Alessandro PETRILLO*

Il Procuratore della Repubblica  
*dott. Paolo GIOVAGNOLI*

Il Dirigente  
*dott. Antonio CALMA*